



**ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 128 di data 17 ottobre 2022

OGGETTO:

Affidamento alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, ai sensi dell'art. 39 sexies della L.P. 23/1990 e ss.mm, di un incarico di consulenza per la valorizzazione culturale e scientifica dell'apiario storico di Ronch e dei temi inerenti all'apicoltura nella cultura ladina

Bilancio gestionale 2022-2024 - esercizio finanziario 2022

Impegno di spesa di € 3.074,40 – Capitolo 51300/1

IL DIRETTORE

- visto il Piano triennale dell'attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e ss.mm. in assestamento;
- visto il punto 3.2 del citato Piano (Apiario Ronch), che prevede il ripristino dell'apiario di proprietà della Majon di Fascegn sito in località Ronch e la costruzione di una copia dello stesso nei prati adiacenti alle sedi dell'Istituto e del Museo ladino con relativo percorso botanico;
- dato atto che l'Istituto culturale ladino possiede nel suo repertorio dei beni mobili il citato apiario storico sito in località Ronch-Muncion nel Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, inventariato con n. progr. 719, data 19.12.1985, descrizione "Apiario caratteristico, completamente in legno sito in località Ronch", acquistato al fine di realizzare un Museo all'aperto e poi non più utilizzato e valorizzato.
- dato atto che, a corollario dell'attività principale in oggetto, questo Istituto intende curare anche l'orto adiacente alla sua sede, collegandolo all'attività di apicoltura e creando un percorso botanico specifico e completo;
- ritenuto altresì che il recupero dell'apiario - se pur nel suo piccolo - può essere ben inserito negli interventi di attuazione degli obiettivi dell'Agenda Europea 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, che contempla un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, anche civile e delle istituzioni filantropiche, delle università e dei centri di ricerca, nonché degli operatori dell'informazione e della cultura;
- ritenuto inoltre che l'intervento sia pertanto un'opportunità interessante e di grande valore identitario, culturale, linguistico e territoriale, al fine della sostenibilità ambientale, puntando a offrire una fruizione responsabile del patrimonio culturale materiale e immateriale di piccole e grandi comunità, quale quella ladina di Fassa;
- considerato inoltre che l'apiario ripristinato diventerà nuova sezione staccata del Museo sul territorio, intervento considerato di gran valore nell'attività del Museo e dell'Istituto per gli anni a venire, con finalità didattiche e di turismo esperienziale di considerevole impatto e sempre in linea con le finalità di confronto e riconoscimento delle attività che creano sinergie con l'esterno, col territorio e con i diversi pubblici del Museo ladino;
- considerato che il personale assegnato al Museo ladino non possiede le conoscenze specialistiche necessarie per intraprendere le attività di studio e ricerca propedeutiche ed indispensabili per il recupero e la valorizzazione scientifica, culturale, naturalistica e di funzionamento dell'apiario;
- dato atto che, nel corso del 2021, sono stati presi dall'Istituto i primi contatti con esperti nel settore etnografico/antropologico (nella persona del fondatore onorario del Museo ladino, Prof. Cesare Poppi), con la Fondazione Mach, per il settore ambientale e entomologico (nella persona dell'entomologo e ricercatore, Paolo Fontana) e con l'Associazione apicoltori di Fiemme e Fassa, al fine di creare un tavolo di lavoro costituito da esperti nei diversi settori;
- ritenuto che, al fine di lavorare ad un progetto organico sull'apiario, sia necessario avvalersi della competenza scientifica comprovata della Fondazione Edmund Mach (FEM) che promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale, sociale e ambientale, di trasferimento tecnologico, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino;

- dato inoltre atto che la Fondazione favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sugli ecosistemi naturali alpini, con particolare riferimento agli aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica che rispondono perfettamente a quanto previsto per le attività a corollario del ripristino e del rifacimento dell'apiario e alla realizzazione del giardino botanico adiacente allal Majon di Fascegn;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento ns. prot. di arrivo 1310 di data 7.09.2021, riportante "Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo Ibis della legge provinciale 23/1990";
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di consulenza di cui al presente provvedimento hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione;
- vista la proposta formale di consulenza tecnico scientifica inviata alla Fondazione Mach (ns. prot. in partenza n. 1235 di data 4 agosto 2022) avente ad oggetto:
 - l'apiario (casa o "baito delle api") storico ed in particolare: studio della tipologia costruttiva, ricostruzione dell'utilizzo, divulgazione relativa a questa struttura e l'apicoltura tradizionale;
 - i temi legati all'apicoltura in generale
- acquisita al prot. in arrivo n. 1534 di data 26.09.2022 la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - comunicazione dei dati anagrafici;
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae del dott. Paolo Fontana, responsabile scientifico designato dalla FEM per tale attività);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti della Fondazione Edmund Mach in data 30.06.2022 ed avente scadenza 28.10.2022 prot. INAIL_33713978, Id: 107764938;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";

- rilevato che l'incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale che verrà resa dal sig. Paolo Fontana, designato dalla FEM quale responsabile scientifico e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- visto altresì l'art. 39 septies della legge provinciale 23/1990 che ha previsto che "Gli incarichi di cui all'art. 39 sexies possono essere affidati a:
 - a) enti funzionali dell'amministrazione;
 - b) università o loro strutture organizzative anche interne;
 - c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - d) società, fondazioni e persone giuridiche private;**
 - e) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
 - f) docenti universitari;
 - g) lavoratori dipendenti";
- rilevato altresì che, in conformità a quanto dichiarato dalla FEM, l'incarico in argomento si configura fiscalmente come prestazione professionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 31 dicembre 2022;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza quanto segue:
 -
 - b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*
 - A decorrere dall'anno 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.
 -
 - Disposizioni comuni per i punti b) e c)*
 - Dai limiti sopra definiti restano escluse:
 - le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto l'intervento di recupero dell'apiario rappresenta un'opportunità interessante e di grande valore identitario, culturale, linguistico e territoriale;
- ritenuto peraltro che il presente incarico sia in sintonia con quanto previsto dalla recente deliberazione della Giunta provinciale n. 401 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto "Direttive agli enti strumentali della Provincia per l'attuazione dell'articolo 33, comma 2 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del

Trentino)” che prevede sostanzialmente che gli enti strumentali della Provincia si avvalgano di competenze e prestazioni offerti dai soggetti appartenenti al “sistema provinciale”, in un’ottica di costi contenuti e di flessibilità e rapidità di risposta nel raggiungimento degli obiettivi;

- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l’articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
- ipotizzato un impegno orario del consulente di circa 28 ore e quantificata la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento nell’importo forfettario lordo di €. 2.520,00 (I.V.A. esclusa) che si intende comprensivo anche di eventuali trasferte in valle di Fassa;
- ritenuto congruo il compenso concordato, tenuto conto anche della particolare natura delle prestazioni richieste;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata e integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d’autore;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all’estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l’art. 22;
- visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51300/1 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 esercizio finanziario 2022;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla FONDAZIONE EDMUND MACH l'incarico di consulenza tecnico scientifica avente ad oggetto:
 - l'apiario (casa o "baito delle api") storico ed in particolare: studio della tipologia costruttiva, ricostruzione dell'utilizzo, divulgazione relativa a questa struttura e l'apicoltura tradizionale;
 - i temi legati all'apicoltura in generale
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che, come da accordi con il consulente, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2022;
4. di fissare il compenso forfettario in €. 3.074,40 (I.V.A 22% inclusa), che si intende comprensivo anche di eventuali trasferte in valle di Fassa;
5. di corrispondere alla FONDAZIONE EDMUND MACH, l'importo complessivo spettante in un'unica soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa consegna di una relazione conclusiva sull'incarico eseguito e sui relativi risultati, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva e assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell'Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato;
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento viene conferito ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
7. di impegnare la somma di 3.074,40 al capitolo 51300/1 del bilancio gestionale 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

LA DIRETTRICE

- dott.ssa Sabrina Rasom -

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

- **PISTITUTO CULTURALE LADINO**, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL;

e

- la **FONDAZIONE EDMUND MACH** (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data 19/12/2017, rep. 15.491, atto 10.716, dal Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, dott. Claudio Ioriatti, nato a Baselga di Pinè il 20 marzo 1958 e domiciliato per la carica in San Michele all'Adige presso la sede;

premessò

che con determinazione del Direttore n. ___ di data ___ ottobre 2022 l'ICL ha affidato alla FEM, un incarico di consulenza tecnico scientifica,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida alla FEM che accetta, un incarico di consulenza tecnico scientifica avente ad oggetto: l'apiario (casa o "baito delle api") storico ed in particolare: studio della tipologia costruttiva, ricostruzione dell'utilizzo, divulgazione relativa a questa struttura e l'apicoltura tradizionale; i temi legati all'apicoltura in generale.

Art. 2

(Coordinamento delle attività)

FEM nomina quale suo responsabile scientifico delle attività di consulenza il dott. Paolo Fontana (recapito telefonico: 3358359262, e-mail: paolo_api.fontana@fmach.it) Istituto Ladino di Fassa nomina quale suo responsabile scientifico la dott.ssa Sabrina Rasom (recapito telefonico: 3382991563, e-mail: direttore@istladin.net). La loro eventuale sostituzione dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

Articolo 3

(Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto nell'attività di consulenza nella realizzazione delle attività di cui all'allegato A (di qui innanzi PROGETTO). Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 4

(Modalità e luogo di esecuzione del Progetto)

1. Il Progetto sarà condotto presso le strutture delle Parti (laboratori, campi, aule, ecc.), secondo quanto rispettivamente indicato nell'Allegato A. Allo scopo di favorire l'attuazione dell'attività, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco alle proprie strutture.
2. Nel caso in cui il Progetto richieda l'utilizzo da parte di una Parte di attrezzature di proprietà dell'altra Parte, tali attrezzature saranno concesse, con il presente Accordo, in comodato d'uso gratuito alla Parte richiedente nei limiti della durata del Progetto e compatibilmente con le necessità di utilizzo della Parte che

ne è titolare. Tali attrezzature saranno trasferite alla Parte ricevente attraverso le modalità di spedizione e trasporto ritenute più opportune dalla Parte inviante, ma comunque in tempo utile a consentire alla Parte ricevente di svolgere le attività programmate. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico della Parte che ha utilizzato l'attrezzatura altrui.

3. Nel caso in cui il Progetto richieda il trasferimento e l'utilizzo di materiale sperimentale, vegetale, biologico ovvero tecnologico, tale materiale sarà trasferito alla Parte ricevente attraverso le modalità di spedizione e trasporto ritenute più opportune dalla Parte inviante, ma comunque in tempo utile a consentire alla Parte ricevente di svolgere le attività programmate. Il materiale trasferito sarà utilizzato dalla Parte ricevente esclusivamente per le attività del Progetto, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 5. Di conseguenza, qualsiasi altro utilizzo del materiale da parte della Parte ricevente resta strettamente vietato se non autorizzato preventivamente per iscritto dalla Parte inviante. La Parte inviante garantisce sin d'ora di essere titolare del materiale che sarà oggetto di trasferimento alla Parte ricevente ovvero di detenerlo comunque legittimamente e si impegna a manlevare e tenere indenne la Parte ricevente da qualsivoglia responsabilità in relazione ad azioni e diritti avanzati da terzi relativamente al materiale medesimo. La Parte ricevente riconosce che il materiale trasferito ha natura sperimentale e che la Parte inviante non fornisce alcuna garanzia od impegno in merito, nemmeno riguardo l'idoneità per scopi particolari.

Articolo 5

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato scambiate l'un l'altra e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo le parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e si impegnano a far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente incarico e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma, conservandole con la massima riservatezza e limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente incarico.

Articolo 6

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

FEM dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 7

(Codice di comportamento)

FEM rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente al seguente link <https://www.istfladin.net/it/4>. A tal fine l'incaricato dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 8

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare a FEM, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un importo pari a € 2.520,00 oltre IVA ai sensi di legge, comprensivo di eventuali trasferte in Val di Fassa.

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante a FEM, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 9

(Modalità e tempi di pagamento)

Il corrispettivo di cui all'art. precedente sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa consegna di una relazione conclusiva sull'incarico eseguito e sui relativi risultati, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva e assicurativa e previa verifica da parte della Direzione

dell'Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato.

Articolo 10
(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 11
(Facoltà di recesso)

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte di FEM.

Articolo 13
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte di FEM nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 14
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 15
(Proprietà dei risultati)

Tutte le informazioni e i dati conseguiti nell'ambito del presente incarico ("Risultati") saranno di titolarità dell'Istituto Culturale Ladino di Fassa.

FEM avrà in ogni caso il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per scopi didattici, dimostrativi e di ricerca, i Risultati, restando gli obblighi sopra indicati relativamente alla riservatezza.

Articolo 16
(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti da FEM saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. e 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

Articolo 17
(Uso dei segni distintivi)

E' fatto espresso divieto a ciascuna delle parti di utilizzare marchi, denominazioni, loghi e qualsivoglia altro segno distintivo dell'altra parte, senza preventiva autorizzazione di quest'ultima, rilasciata per iscritto.

A ciascuna parte è fatto divieto di divulgare qualsivoglia aspetto del presente contratto ovvero di utilizzare il nome dell'altra parte in relazione al presente contratto, senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, rilasciata per iscritto.

Articolo 18
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 19
(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

Art. 20
(Disposizioni comuni)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti espressamente dichiarano che il presente Accordo, redatto in unico originale, costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto digitalmente dalle Parti a seguito di esauriente trattativa e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di FEM.

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
dott.ssa Sabrina Rasom

Per la Fondazione E. Mach.
dott. Claudio Ioriatti

ALLEGATO TECNICO


OGGETTO DELL'INCARICO	Valorizzazione culturale e scientifica di un apiario (casa o "baito" delle api) storico e dei temi inerenti all'apicoltura nella cultura ladina
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	Consulenza tecnico scientifica circa l'apiario (casa o "baito" delle api) storico: studio della tipologia costruttiva, ricostruzione dell'utilizzo, divulgazione relativa a questa struttura ed all'apicoltura tradizionale. Consulenza al Museo ladino sui temi legati all'apicoltura in generale. Partecipazione ad eventi divulgativi, pubblicazioni, video etc.
DURATA DELL'INCARICO	Dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2022
PERSONALE FEM COINVOLTO	Paolo Fontana, Valeria Malagnini, Livia Zanotelli
PERSONALE COMMITTENTE	Sabrina Rasom
CORRISPETTIVO	€ 2.520,00 oltre iva ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
dott. Claudio Ioriatti

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 128 del 17 ottobre 2022

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 17 ottobre 2022

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022 – 2024.

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMP./O.G.SPESA	IMPORTO
51300/1	2022	n. 453	€ 3.074,40

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 17 ottobre 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE
- Dott.ssa Sabrina Rasom -